

Data **15 NOV. 2011**

Protocollo **40012/DB0818**

Anticipata via fax  
al n. 011-9898025

Al Responsabile  
del procedimento  
del Comune di  
piazza Municipio n. 1  
10010 BARONE CANAVESE (TOT)

**Oggetto: Comune di BARONE CANAVESE (TO).**

**Riscontro a nota comunale prot. n. 3638 del 13 ottobre 2011:**

**"Legge regionale 14 luglio 2009 n. 20 e successive modifiche ed integrazioni - richiesta di parere in merito all'applicazione".**

Secondo quanto riferito dal Comune nella nota sopra richiamata, il piano regolatore generale comunale prevede per la destinazione d'uso residenziale le classi d'intervento:

- A) - Aree d'interesse ambientale e documentario;
- B) - Aree di ristrutturazione;
- C) - Complessi di interesse storico-artistico e/o ambientale;
- D) - Aree a capacità insediativi esaurita;
- E) - Aree di completamento;
- F) - Aree di nuovo impianto.

In merito alla possibilità di applicazione dell'intervento di ampliamento, previsto all'articolo 3 della legge regionale n. 20/2009, si condivide l'applicazione della norma edilizia in deroga nella aree di tipo B), D), E), ed F), con l'esclusione per l'area di tipo C), come affermato nella nota comunale pervenuta; per quanto riguarda la possibile applicazione dell'art. 3 della legge in questione nella restante area di tipo A), non si rilevano dall'esame del testo pervenuto, relativo alle norme di attuazione per la classe - *Aree di interesse ambientale documentario e tipologico*, specifiche condizioni di salvaguardia del territorio e dei relativi fabbricati o, comunque, rinvio a particolare cautela nelle operazioni edilizie in progetto che possano giustificare anche per le *aree d'interesse ambientale e documentario* l'esclusione dall'applicazione di quando consentito dall'art. 3 della legge regionale n. 20/2009.

Nelle NTA per le aree di cui alla classe A) viene richiamato l'obiettivo ad una migliore utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, confermando le destinazioni d'uso in atto come, per altro, previsto dalla stessa legge regionale; vi è il rinvio alla pianificazione di livello esecutivo e la possibilità d'intervento diretto per gli immobili indicati; è ammesso l'intervento di recupero subordinato alla formazione di strumento urbanistico esecutivo, anche con interventi di edilizia convenzionata e sovvenzionata e viene ampiamente regolamentata la costruzione delle autorimesse; infine, è ammessa la sostituzione edilizia delle pertinenze e degli accessori rurali relativi ad attività agricole esistenti.

Pertanto, si tratta di contenuti che, come già affermato, non possono comportare per il caso di specie l'applicazione dell'esclusione dell'intervento di cui all'art. 3, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, della legge regionale citata e si conferma che per le *aree d'interesse ambientale e documentario* di cui alle norme di attuazione del PRGC è applicabile l'intervento di ampliamento in deroga di cui all'art. 3 della legge regionale n. 20/2009.

Distinti Saluti.

Il Direttore  
Ing. Livio Dezzani

Referente:  
dott. Antonio Trifirò